CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO
Via Principe Amedeo, 29 - 46100 Mantova (MN)
Tel 0376.321312 Fax 0376.222852
C.F. 02384350209 www.territoridelmincio.it
aderente
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE

Regione Lombardia

Consorzio di bonifica Territori del Mincio
Via P. Amedeo n. 29 – 46100 MANTOVA

MANUALE PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE VOLONTARIA DEI CONTRIBUTI CONSORTILI

Approvato con D.C.A. n.12 del 25/02/2026

INDICE

ART. 1 – PREMESSA 3
ART. 2 – OGGETTO E FINALITA' 3
ART. 3 – CRITERI DI AZIONE 4
ART. 4 – PROTOCOLLO DI AZIONE 6
ART. 5 – MONITORAGGIO 7
ART. 6 – ENTRATA IN VIGORE 7

Art. 1 – PREMESSA

La normativa vigente (Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante *"Nuove norme per la bonifica integrale"*, nonché nella Legge Regionale 5 dicembre 2008, *"Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"*) prevede che i proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro dei Consorzi di bonifica siano tenuti al pagamento dei contributi consortili richiesti, per la ripartizione dei costi necessari per la realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di bonifica e difesa idraulica, in proporzione ai benefici derivanti agli immobili consorziati.

Per questa ragione il Consorzio di bonifica Territori del Mincio, di seguito Consorzio, definisce annualmente l'importo, le modalità di riscossione e la ripartizione, in base al "Piano di classificazione degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile" dei contributi che si rende necessario addebitare alla contribuenza.

La modalità di riscossione storicamente adottata e che si presume continuerà ad essere tale, consiste nell'attivazione di una prima fase di riscossione, detta volontaria o anche bonaria, gestita dagli uffici consortili, mediante l'emissione e il recapito di avvisi di pagamento, seguita da una fase di riscossione obbligatoria, detta coattiva, gestita direttamente ed esclusivamente, dall'Agente Nazionale della riscossione, al momento Agenzia delle Entrate Riscossione, per il recupero dei contributi non pagati in fase volontaria.

Il presente Regolamento disciplina le attività di supporto alla riscossione volontaria dei contributi consortili dovuti dai proprietari al fine di ridurre quanto più possibile la quota rimanente non pagata da affidare all'Agente della Riscossione.

Va precisato che l'eventuale scelta di modificare le modalità di riscossione, comporterebbe la necessità di rivedere il contenuto del presente documento per mantenerne l'efficacia.

Art. 2 – OGGETTO E FINALITA'

L'obiettivo generale del Regolamento è ottenere l'incasso dei contributi rimasti impagati dopo le scadenze indicate negli avvisi di pagamento, per limitare il ricorso all'Agente Nazionale della Riscossione ed evitare i relativi maggiori costi, la burocrazia e l'attesa per il riversamento dei flussi di incasso.

Scopo specifico di questo regolamento è fornire un protocollo di azione definito che gli uffici consortili attuano successivamente alle scadenze fissate, per la riscossione dei contributi consortili non ancora riscossi.

Art. 3 – CRITERI DI AZIONE

L'insieme delle attività che sono definite nel seguito del Regolamento tengono in considerazione i seguenti criteri generali di azione:

a) Correlazione delle attività di riscossione con le scadenze di pagamento degli avvisi

Si ritiene che, affinché l'attività di riscossione volontaria risulti efficace, sia di prioritaria importanza che le tempistiche dell'azione posta in atto siano correlate con le scadenze indicate negli avvisi, e deliberate annualmente dal Consiglio di Amministrazione che per l'esercizio 2026 ricordiamo essere le seguenti:

1) 30 aprile – ruolo ordinario:
   - rata unica per contribuenti con avvisi di importo fino ad di € 250,00
   - 1° rata per contribuenti con avvisi di importo maggiore di € 250,00
2) 31 agosto – ruolo ordinario: 2° rata per contribuenti con avvisi di importo maggiore di € 250,00
3) 31 ottobre – ruolo "extra" per concessioni, maggiori competenze irrigue ed irrigazioni supplementari: rata unica per i contribuenti interessati

b) Rapporto tra il numero dei contribuenti e il valore economico dei contributi richiesti

Un secondo criterio da considerare, di pari se non superiore importanza rispetto al primo, deve essere il rapporto tra il numero dei contribuenti e il valore economico dei contributi richiesti in ragione del fatto che sussiste infatti un rapporto inversamente proporzionale tra l'importo degli avvisi e il numero di contribuenti riferito a quell'importo.

Storicamente quasi l'85% del totale dei contributi ordinari, è individuato tra i contribuenti che hanno un debito complessivo annuale maggiore dei 250,00 euro e tale sbilanciamento si conferma anche nella distribuzione degli avvisi non pagati alle scadenze indicate.

Conseguentemente risulta opportuno che l'azione si concentri verso questa categoria di contribuenti.

È inoltre possibile evidenziare le seguenti considerazioni:

- il numero dei contribuenti con avvisi di pagamento fino a 250,00 euro annuali, che non rispettano le scadenze previste, ammontano ad alcune migliaia (indicativamente 7.000/8.000 a seconda delle annualità) tuttavia, solo un migliaio di questi è relativo ad avvisi di importo superiore a 50,00 euro;
- ammontano a diverse centinaia (circa 600/700 a seconda delle annualità) i contribuenti di fascia intermedia compresa tra i 250,00 e i 5.000,00 euro;
- alcune decine sono gli utenti con un contributo significativo di importo superiore a 5.000,00 euro.

Possiamo quindi suddividere e ordinare per ordine di importanza, quattro segmenti fondamentali di contribuenti da sollecitare:

1° segmento: avvisi superiori a 5.000,00 euro (n.2 rate);
2° segmento: avvisi di importo superiore ai 250,00 e fino ai 5.000,00 euro (n.2 rate) ;
3° segmento: avvisi compresi tra i 50,00 e i 250,00 euro (rata unica);
4° segmento: avvisi inferiori a 50,00 euro (rata unica).

Per completare la descrizione si riporta che relativamente al ruolo extra, il numero dei contribuenti non paganti, si individua nell'ordine del centinaio, per importi piuttosto diversificati.

c) Strumenti a disposizione per le attività di supporto

Le attività da intraprendere per raggiungere e sollecitare i contribuenti affinché saldino quanto dovuto si basano essenzialmente sull'azione di sollecito attraverso l'utilizzo di tre strumenti:

1. lettera cartacea - comporta costi associati all'acquisto di francobolli, al tempo necessario per la stampa, all'imbustamento, alla spedizione, al recapito (ormai incerto) nonché al costo della busta e della carta. L'efficacia della lettera cartacea trova quindi a limitarsi significativamente nei casi in cui sia necessario raggiungere numerosi utenti, associati per giunta agli importi meno significativi, secondo l'inversa proporzionalità che si accennava precedentemente ed è pertanto da utilizzare solo nei casi in cui non sia disponibile l'e-mail.
2. e-mail (anche PEC) – consente l'immediata esecuzione massiva ed essenzialmente non ha costi e sarà pertanto da considerare come lo strumento principale in particolare utilizzando il canale della Posta Elettronica Certificata, con valore legale.
3. chiamata telefonica diretta - La chiamata telefonica, sebbene presupponga un intervento diretto dell'operatore con un singolo contribuente, e quindi sia idealmente dispendiosa in termini di tempo, ha in sé tuttavia il privilegio di consentire la creazione di un rapporto diretto e personalizzato con il contribuente e una migliore gestione di casi "particolari". Questo strumento sarà quindi da utilizzare, verso quei contribuenti con gli avvisi di maggiore importo e da utilizzare contestualmente all'invio tramite e-mail o lettera cartacea, per anticipare al contribuente la futura ricezione del sollecito.

d) Addebito di spese di gestione forfettizzate

L'applicazione diretta di spese di gestione forfettizzate in capo ad ogni contribuente oggetto di azione di recupero, rappresenta un elemento utile alla riduzione degli importi non pagati alle scadenze oltre che un elemento di equità per l'attribuzione dei costi delle attività di sollecito in capo ai soli contribuenti che non abbiano rispettato i termini previsti. All'attività di sollecito messa in atto, infatti, come ad ogni altra attività aziendale, è associato un costo che possiamo brevemente ricondurre al tempo dedicato dal personale e alle spese di diretta imputazione, individuabili nel caso delle spedizioni con missiva cartacea, quali l'acquisto dei francobolli, delle buste e della carta.

In ragione di quanto sopra esposto il regolamento propone l'addebito di spese di gestione forfettizzate di importo pari a 3,50 euro per ogni sollecito gestito, da aggiungersi al contributo consortile dovuto.

Art. 4 – PROTOCOLLO DI AZIONE

L'esecuzione pratica dell'azione di sollecito, nel rispetto dei criteri precedentemente esposti, avrà esecuzione generalmente in tre periodi fissati durante ogni anno solare, senza che questi abbiano carattere di tassatività, obbligo o impegno verso i destinatari. I periodi che vengono di seguito indicati potranno quindi essere rivisti in conseguenza di eventuali esigenze consortili.

- **Primo Periodo**
  a. Entro la prima settimana di giugno, dovrà essere inviata lettera di sollecito a tutti i contribuenti del 1° e 2° segmento di cui al precedente art. 3, lett. b), che in quel momento non abbiano ancora versato la prima rata scaduta al 30/04.
  b. La scadenza indicata nella lettera dovrà essere fissata al giorno 30/06.
  c. Dovrà essere utilizzato lo strumento della e-mail (PEC se a disposizione), o della lettera cartacea se non è disponibile l'indirizzo e-mail;
  d. Contestualmente all'invio si provvederà a contattare telefonicamente i contribuenti del 1° segmento, per comunicare e anticipare il recapito del sollecito e fornire tutte le eventuali informazioni circa il contributo, l'avviso e l'utilizzo dello stesso per il versamento.
- **Secondo periodo**
  a. Entro la prima settimana di settembre, dovrà essere inviata lettera di sollecito verso i contribuenti del 3° e 4° segmento di cui al precedente art. 3, lett. b), che in quel momento non abbiano ancora rispettato la scadenza del 30/04;
  b. La scadenza indicata nella lettera dovrà essere fissata al giorno 30/09.
  e. Per il 3° segmento dovrà essere utilizzato lo strumento della e-mail (PEC se a disposizione), o della lettera cartacea se non è disponibile l'indirizzo e-mail;
  c. Per il 4° segmento dovrà essere utilizzato il solo strumento della e-mail (PEC se disponibile).
- **Terzo periodo**
  a. Entro la seconda settimana di novembre, dovrà essere inviata lettera di sollecito a tutti i contribuenti del 1° e 2° segmento di cui al precedente art. 3, lett b), che in quel momento non abbiano ancora versato la seconda rata scaduta al 30/08, o la prima rata scaduta al 30/04, od entrambe, nonché a tutti contribuenti del ruolo "extra" che non hanno rispettato la scadenza del 31/10;
  b. La scadenza indicata nella lettera dovrà essere fissata al giorno 07/12.
  c. dovrà essere utilizzato lo strumento della e-mail (PEC se a disposizione), o della lettera cartacea se non è disponibile l'indirizzo e-mail.
  d. Contestualmente all'invio, si provvederà a contattare telefonicamente i contribuenti del 1° segmento, per comunicare e anticipare il recapito del sollecito e fornire tutte le eventuali informazioni circa il contributo, l'avviso e l'utilizzo dello stesso per il versamento.

Si prevede comunque che residualmente, il Capo Settore Catasto possa definire e attivare,

a seguito di confronto con la Direzione Amministrativa, eventuali azioni personalizzate durante l'intero anno solare, verso una categoria/gruppo di contribuenza oppure verso singoli soggetti, con scadenze variabili e tramite invii di missive telematiche, cartacee o telefonate dirette, a seconda delle esigenze consortili che si ritengano più opportune.

Art. 5 – MONITORAGGIO

Una volta eseguita e conclusa l'azione di sollecito con l'invio di tutte le missive elettroniche e cartacee, ed i contatti telefonici avvenuti, il Capo Settore Catasto deve curare la predisposizione di adeguati report per il monitoraggio delle attività svolte e del risultato delle stesse, espresso anche in termini economici.

I report devono essere eseguiti l'ultimo giorno del mese, a partire dal mese di luglio, con cadenza mensile, e fino alla chiusura del ruolo quando si disporrà l'affidamento della riscossione coattiva di tutti i contributi residui all'Agente Nazionale della Riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione.

I report devono prevedere il conteggio delle attività svolte prevedendo la suddivisione e distinzione dei periodi in cui si è svolta l'azione di sollecito, del segmento di contribuenza interessato e della modalità di azione intrapresa.

Art. 6 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'albo consortile della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne approva il contenuto.